



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
Ufficio Adempimenti Fiscali

**A tutti i Direttori delle Strutture INFN**

**Ai responsabili Amministrativi INFN**

**Alla Direzione Gestione del Personale e degli Affari Generali- Ufficio Approvvigionamento e missioni**

**e. p.c. Al Direttore Generale**

**LORO SEDI**

**Circolare di chiarimento in merito alle novità introdotte dal DL 50/2017, relativamente ai limiti temporali per l'esercizio della detraibilità iva commerciale.**

A seguito dell'approvazione del D.L. n. 50 del 01/07/2017, cui ha fatto seguito la Circolare di chiarimento n. 1/E/2018 dell'AdE, sono state introdotte, nella normativa IVA, importanti limitazioni temporali per quanto concerne l'esercizio della detraibilità iva sulle fatture passive (inerenti l'attività commerciale dell'Ente).

Più precisamente è stato ridotto l'arco temporale per la detraibilità iva sulle fatture passive, dalla scadenza della Dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (art. 19 del DPR 633/72 precedente all'approvazione del D.L. 50/2017), alla **scadenza della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

Per comprendere con maggior chiarezza la portata della limitazione temporale introdotta, si riporta di seguito un esempio esplicativo:

- a) Fino all'approvazione del D.L. 50/2017 del 01/07/2017, una fattura passiva ricevuta, per esempio, in data 20/06/2017 poteva essere registrata, e la relativa iva compensata, entro e non oltre la scadenza prevista per l'invio della Dichiarazione IVA 2019 (ossia il 30 aprile 2019)
- b) A seguito dell'approvazione del D.L. 50/2017 la medesima fattura deve essere registrata, e la relativa iva correttamente compensata, entro e non oltre la scadenza prevista per l'invio della Dichiarazione IVA 2018 (ossia il 30 aprile 2018).

**N.B.** A questa già rilevante limitazione temporale, se ne aggiungono tuttavia altre. A seguito dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1/E/2018, la fattura dell'esempio precedente dovrà essere in ogni caso annotata sui registri IVA 2017 al fine di poter risultare inserita in Dichiarazione IVA 2018 (relativa all'annualità 2017). Ma non soltanto, la legge di stabilità 2017, ha introdotto un'ulteriore adempimento dichiarativo: le "Comunicazioni Liquidazioni mensili IVA". Tale adempimento, relativamente all'ultimo trimestre dell'anno 2017, è scaduto improrogabilmente il 28/02/2018. Tutto ciò premesso ne deriva che **la chiusura dei registri iva dell'anno non potrà che avvenire, necessariamente, entro fine febbraio dell'anno successivo** (e non entro il 30 aprile scadenza della Dichiarazione IVA). Di conseguenza dal 1 marzo non è più possibile





registrare fatture relative all'anno precedente, in quanto i registri iva sono ormai chiusi, senza possibilità di riaprirli.

L'introduzione dello Split Payment (sempre a seguito del D.L. 50) ha in parte, ma solo in parte, ridotto il problema, in quanto, come noto, tale regime prevede che il momento dell'esigibilità IVA possa sorgere, a scelta del soggetto passivo, o al momento della ricezione della fattura oppure nel momento del pagamento della stessa (scelta INFN). Di conseguenza fatture eventualmente ricevute negli ultimi mesi del 2017 ma pagate soltanto nel 2018, potranno essere registrate nel 2018 e confluire pertanto, correttamente, nella Dichiarazione IVA 2019 (relativa al 2018).

Ovviamente quanto appena scritto non vale per le fatture passive in regime di split, ricevute e pagate nel 2017.

Alla luce pertanto delle limitazioni temporali introdotte dalla normativa IVA, relativamente al diritto all'esercizio della detrazione IVA, si richiede a tutte le Strutture di far pervenire tassativamente con cadenza mensile, tramite posta elettronica, all'ufficio Adempimenti Fiscali della Sede Centrale, la copia cartacea delle fatture commerciali pagate, tenendo presente che:

- il **15 febbraio** dell'anno successivo è la data ultima consentita per l'invio, all'Ufficio Adempimenti Fiscali, delle fatture commerciali in regime di split payment, pagate nell'anno precedente.
- Per quanto concerne invece eventuali fatture commerciali intracomunitarie (cartacee), in regime di reverse charge, si raccomanda la massima attenzione ad inviarle per la registrazione, sempre all'Ufficio Adempimenti Fiscali, **appena possibile**, in modo particolare se pervenute in struttura a fine anno. Per questa tipologia di fatture, infatti, le tempistiche di registrazione sono ancora diverse e, in ogni caso, anch'esse stringenti.

Per eventuali chiarimenti vi prego di contattare l'Ufficio adempimenti fiscali della Divisione Contabilità e Finanza.

Frascati, 22 marzo 2018

Il direttore  
Simona FIORI

